

N. R.G. 1097/2021



TRIBUNALE DI GROSSETO

riunito in Camera di Consiglio in composizione dei Magistrati:

Dott. Mario Venditti	Presidente
Dott. Amedeo Russo	Giudice.
Dott.ssa Cristina Nicolò	Giudice rel.

a sciogliendo della riserva assunta all'udienza del 7.4.2021, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 1097/2021

promossa da

RECLAMANTE

Oggetto: reclamo ex art. 10, co. 6 della L. 3/2012 e artt. 737 e ss. c.p.c.

MOTIVAZIONE

La sig.ra _____ ha impugnato il decreto giudiziale emesso l'8.6.2021 da codesto Tribunale che ha dichiarato inammissibile la domanda liquidazione dei beni avanzata dalla stessa ai sensi dell'art. 14-ter della L. 3/2012.

Il decreto succitato evidenzia il difetto di utilità concreta della proposta liquidatoria per i creditori nonché l'omessa produzione del provvedimento d'inammissibilità relativo a una richiamata pregressa procedura di sovraindebitamento cui aveva tentato di accedere la

Quest'ultima, in sede di gravame, ha allegato tale ultimo provvedimento, e ha ritenuto ingiustificata in concreto la decisione del Giudice di prime cure in relazione alle proprie

condizioni di salute, tali da non prefigurarle una lunga aspettativa di vita, e nell'occasione ha modificato in senso migliorativo la proposta liquidatoria.

All'esito della discussione tenuta all'udienza del 7.4.2022, il Collegio riservava la decisione.

Il reclamo deve ritenersi infondato

Giova premettere che la procedura di liquidazione disciplinata dall'art 14-ter e ss. della L. 3/2012 integra il cd. "piccolo fallimento", caratterizzato da un meccanismo di liquidazione controllata di beni e di ripartizione dell'attivo fra i creditori che riguarda il debitore "civile" o comunque il debitore imprenditore non fallibile perché "sottosoglia" o cessato da oltre un anno, che consente, all'esito, di esdebitarsi e rientrare come soggetto attivo nel circuito economico, al pari del debitore fallibile.

A differenza delle altre due procedure di soluzione del sovraindebitamento – ovvero l'Accordo di cui all'art. 10 della Legge cit. e il Piano del consumatore di cui all'art. 12-bis della stessa Legge – nella Liquidazione il debitore non formula alcuna proposta ai creditori, né predisporre alcun progetto di liquidazione, egli semplicemente si dichiara sovraindebitato e chiede la liquidazione di tutti i beni del suo patrimonio. A tal fine è richiesta la predisposizione da parte dell'OCC di un progetto relativo alla consistenza di tutte le sue sostanze, che deve contenere indicazioni specifiche, nonché documentazione analitica che consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e il suo comportamento.

L'art 14-*sexies* dispone, invero, che il liquidatore nominato dal Giudice fra professionisti indipendenti dal debitore, apprenda tutti i beni del debitore mediante l'inventario, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dalla legge e, all'esito, formuli un programma di liquidazione.

Si tratta, dunque, di una procedura del tutto analoga al fallimento.

Ciò detto, se da un lato non è richiesto ai fini dell'ammissibilità il consenso dei creditori, ovvero un giudizio di meritevolezza alla soddisfazione del ceto creditorio, il giudice nella valutazione della domanda presentata non può tuttavia esimersi da una valutazione di economicità ed efficienza della procedura concorsuale.

Si ritiene, infatti, che anche nella procedura di liquidazione del sovraindebitato debba tenersi conto, ai fini della sua ammissibilità, dell'economicità della procedura, cioè della sua utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, anche alla luce degli ulteriori costi da sostenere per

la monetizzazione del patrimonio immobiliare e la conseguente distribuzione del ricavato.

Il giudice è pertanto chiamato a valutare, oltre alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, anche la logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, nonché la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo, valutando il contenuto della proposta.

Difatti, laddove il reddito futuro destinabile ai creditori – al netto delle spese prededucibili - fosse minimo, o addirittura irrisorio, la procedura sarebbe priva di causa in concreto.

Ebbene, analizzando il contenuto della proposta presentata dinanzi al Giudice reclamato, la indicava un'esposizione debitoria di circa € 90.000,00 e offriva di soddisfare il ceto creditorio con la corresponsione di una somma globale di appena € 14.400,00, assorbita per oltre la metà dalle spese prededucibili, ammontanti complessivamente ad € 8.000,00, di talché la somma residua suscettibile di destinazione alla pleora dei creditori (ammontante a circa € 6.000, 00, corrispondenti al 6% circa del debito residuo complessivo), era insignificante, considerato peraltro che anche in sede di reclamo non è stata adeguatamente integrata la prospettata ipotesi di apporto di finanza esterna.

Né il Collegio può vagliare le modifiche apportate nell'atto di reclamo alla relazione particolareggiata del gestore della crisi da sovraindebitamento: in questa sede, infatti, è possibile scrutinare la sola bontà della decisione assunta dal Giudice reclamato, poiché altrimenti dovrebbe effettuarsi un nuovo giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda che concluda per la sussistenza di tutti i presupposti di legge, l'assenza di condizioni ostative e per la piena fattibilità del piano liquidatorio.

Analoghe ragioni valgono in merito alle precarie condizioni di salute della reclamante, che in realtà appaiono sussistere dal 2014-2015 (all.ti B e D del reclamo), e allo stato non v'è alcuna margine per consentire una prognosi obiettiva a breve termine così come delineata dall'istante, tale da mettere a repentaglio l'esercizio della sua attività lavorativa a titolo subordinato. Dalla stessa documentazione offerta emerge come per la patologia autoimmune di cui soffre la *«negli ultimi anni la prognosi della maggioranza dei pazienti è molto migliorata grazie alle nuove terapie, per cui il 90% dei pazienti ottiene una remissione parziale o totale dei sintomi per almeno 5-10 anni dopo la diagnosi, evitando a volte l'instaurazione dello stadio vasculitico che è il più*

pericoloso a causa del coinvolgimento cardiaco e renale. La diagnosi precoce aumenta le aspettative di vita oltre il 90%».

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, deve ritenersi corretta la pronuncia impugnata e il reclamo va respinto.

Nulla si ritiene di doversi statuire sulle spese.

PQM

letti e applicati gli artt. 14-ter e 10, co. 6 della L. 3/2012 nonché gli artt. 737 e ss. c.p.c.,

respinge il reclamo.

Si comunichi.

Così deciso in Grosseto l'8.4.2022

Il Presidente
Mario Venditti